Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 72° — ROMA - Lunedì, 18 maggio 1931 - ANNO IX — Numero 113

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1931

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie:

CONCESSIONARI ORDINARI. — **Alessandria:** Boffi Angelo, via Umberto I. — **Ancona:** Fogola Giuseppe, Corso Vittorio Emanuele n. 30. — **Arezzo:** Pellegrini A., via Cavour n. 15. — **Asmara:** A. A. F. Cicero — **Belluno:** Benetta Silvio. — **Benevento:** Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219. — **Bengasi:** Russo Francesco. — **Bergamo:** Libreria Intern. P. D. Morandini. — **Bologna:** Cappelli L., via Farini n. 6. — **Brescia:** Castoldi E., Largo Zanardelli. — **Bolzano:** Rinfreschi Lorenzo. — **Caltanissetta:** P. Milia Russo. — **Campobasso:** Colanieri Giovanni « Casa del Libro ». — **Cagliari:** Libreria « Karalis », F.lli Gius. e Mario Dessì. Corso V. Eman. n. 2. — **Caserta:** F. Croce e F. — **Catania:** Libr. Inter. Giannotta Nicolò, via Lincoln n. 271-275; Società Edit. Intern., via V. Eman. n. 135. — **Catanzaro:** Scaglione Vito. — **Chieti:** Piccirilli F. — **Como:** Nani Cesare. — **Cremona:** Libreria Sonzogno Eduardo. — **Cuneo:** Libreria Editrice Salomone Giuseppe, via Roma n. 68. — **Enna:** G. B. Buscemi. — **Ferrara:** G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 51. — **Firenze:** Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & C., via Proconsolo n. 7. — **Fiume:** Libr. pop. « Minerva », via XXX Ottobre. — **Foggia:** Pilone M. — **Forlì:** G. Archetti. — **Frosinone:** Grossi prof. Giuseppe. — **Genova:** F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Società Editrice Intern., via Petrarca numeri 22-24-r. — **Gorizia:** G. Paternolli, Corso Giuseppe Verdi, n. 37. — **Grosseto:** Signorelli F. — **Imperia:** Benedusi S. — **Imperia Oneglia:** Cavillotti G. — **Lecce:** A. Marzullo. — **Livorno:** S. Belforte & Comp. — **Lucca:** S. Belforte & C. — **Messina:** G. Principato, viale San Martino numeri 141-143; V. Ferrara, viale San Martino n. 45; G. D'Anna, viale San Martino. — **Milano:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Vittorio Emanuele nn. 64-66-68; Soc. Ed. Internaz., piazza del Duomo n. 16; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16. — **Modena:** G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio. — **Napoli:** F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma nn. 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 47. — **Novara:** R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini. — **Nuoro:** G. Malgaroli. — **Padova:** F.lli Treves dell'A.L.I.; A. Draghi, via Cavour n. 9. — **Palermo:** F.lli Treves dell'A.L.I.; F. Ciuni, piazza Giuseppe Verdi n. 463. — **Parma:** Fiacadori della Soc. Ed. Intern., via del Duomo nn. 20-26. — **Pavia:** Succ. Bruni Marelli. — **Perugia:** N. Simonelli. — **Pesaro:** Rodope Gennari. — **Piacenza:** A. Del-Maino, via Romagnosi. — **Pisa:** Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo. — **Pistoia:** A. Pacinotti. — **Pola:** E. Schmidt, piazza Foro numero 17. — **Potenza:** Gerardo Marchesiello. — **Ravenna:** E. Lavagna & F. — **Reggio Calabria:** R. D'Angelo. — **Reggio Emilia:** Luigi Bonvicini, via Francesco Crispi. — **Rieti:** A. Tomassetti. — **Roma:** Fratelli Treves dell'A.L.I., Galleria Piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani numero 88; Maglione, via Due Macelli numero 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vic. del Moretto n. 6; A. Vallardi, Corso V. Eman. n. 35; Littorio, Corso Umb. I n. 330. — **Rovigo:** G. Marin, via Cavour n. 48. — **Salerno:** N. Saracino, Corso Umb. I nn. 13-14. — **Sassari:** G. Ledda, Corso V. Em. n. 14. — **Savona:** Lodola. — **Siena:** S. Bernardino, via Cavour n. 42. — **Siracusa:** Tinè Salv. — **Sondrio:** E. Zurucchi, via Dante n. 9. — **Spezia:** A. Zacutti, via Cavallotti n. 3. — **Taranto:** Rag. L. De-Pace v. D'Aquino n. 104. — **Teramo:** L. D. Ignazio. — **Terni:** St. Alterocca. — **Torino:** F. Casanova & C., p. Carignano; Soc. Ed. Int., via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C., via Garibaldi n. 3. — **Trapani:** G. Banci, Corso V. Em. n. 82. — **Trento:** M. Disertori v. S. Pietro n. 6. — **Treviso:** Longo & Zoppelli. — **Trieste:** L. Cappelli, Corso V. Em. n. 12; F.lli Treves, Corso V. Em. n. 27. — **Tripoli:** Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele. — **Udine:** A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41. — **Varese:** Maj Malnati, via Rossini n. 18. — **Venezia:** Umberto Sormani, via Vittorio Emanuele n. 3844. — **Vercelli:** Bernardo Cornale. — **Verona:** Remigio Cabianca, v. Mazzini n. 42. — **Vicenza:** G. Galla, via Cesare Battisti n. 2. — **Viterbo:** F.lli Buffetti. — **Zara:** E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. **Bari:** Giuseppe Pansini & F., Corso Vittorio Emanuele nn. 100-102. — **Milano:** Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis. — **Reggio Calabria:** Quattrone e Bevacqua. — **Roma:** Biblioteca d'Arte; Dott. M. Recchi, piazza Ricci; Dott. G. Bardi, piazza Madama, nn. 19-20. — **Torino:** Luigi Druetto, via Roma n. 4; Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18. — **Trieste:** G. U. Trani, via Cavana n. 2. — **Pinerolo:** Rag. P. Taio, succ. Chiantore Mascarelli. — **Viareggio:** Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57. — **Valenza:** Giordano Giacomo.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. **Budapest:** Libr. Eggenberger Karoly, Kossuth, L. U. 2. — **Buenos Ayres:** Italianissima Libreria Mele, via Lavalle, 538. — **Lugano:** Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini. — **Parigi:** Società Anonima Libreria Italiana, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO. — Messaggerie Italiane: **Bologna:** via Milazzo 11; **Firenze,** Canto dei Nelli, 10; **Genova,** via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano,** Broletto, 24; **Napoli, via Mezzocannone,** 7; **Roma,** piazza SS. Apostoli n. 49; **Torino,** via del Mille 24.

Veggasi le norme inserite nella testata del « Foglio delle inserzioni »

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione a promuovere in Roma la « Mostra di Roma nell'800 ».

Con decreto 13 aprile 1931-IX, di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 1° maggio detto anno, al registro n. 3 Finanze, foglio n. 360, l'Istituto di studi romani è stato autorizzato a promuovere, ai termini e per gli effetti dei Regi decreti-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, e 7 aprile 1927, n. 515, la Mostra di Roma nell'800 limitata al periodo dell'« Ars libertas » degli scolari di Nino Costa, che avrà luogo a Roma dal 1° gennaio al 10 aprile 1932-IX.

(3321)

Autorizzazione a promuovere la Mostra internazionale felina in Milano.

Con decreto 15 aprile 1931-IX, di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 25 detto al registro n. 3 Finanze, foglio n. 298, l'Ente della cinofilia italiana è stato autorizzato a promuovere, ai termini e per gli effetti dei Regi decreti-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, e 7 aprile 1927, n. 515, la Mostra internazionale felina, che avrà luogo a Milano il 4 giugno 1931-IX.

(3322)

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **778.**

REGIO DECRETO 4 maggio 1931, n. **499.**
Istituzione di nuovi tipi di valori bollati.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 1 e 2 del R. decreto 26 marzo 1905, n. 98, e l'art. 1 del R. decreto 7 settembre 1911, n. 1123, relativi alla istituzione delle marche da bollo a tassa fissa da L. 0,05 e 0,10 l'una;

Visto l'art. 1, lettera *b*) del R. decreto 21 maggio 1911, n. 510, che istituisce la marca da bollo a tassa fissa da centesimi 20;

Visto l'art. 1 del R. decreto 3 aprile 1926, n. 547, che istituisce le marche da bollo a tassa fissa da L. 0,50, 2 e 3;

Visto l'art. 15 della legge sulle tasse di bollo 30 dicembre 1923, n. 3268;

Visto l'art. 1 del R. decreto 7 dicembre 1924, n. 2071, che istituisce le marche da bollo doppie per la riscossione della tassa sugli scambi commerciali da L. 0,10, 0,20, 0,50, 1, 2, 20, 50, 100 e 150;

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 29 giugno 1930, n. 860, che stabilisce la tassa di bollo sugli scambi commerciali nella misura unica di L. 1,50 % del valore o prezzo dello scambio;

Ritenuto che, per l'esazione delle tasse anzidette, è necessario istituire nuove marche da bollo, a tassa fissa, e per la tassa sugli scambi commerciali;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono istituite le seguenti nuove marche da bollo a tassa fissa e per la tassa in ragione della dimensione della carta da L. 0,05, 0,10, 0,20, 0,50, 2 e 3.

Art. 2.

Le suddette marche da L. 0,05, 0,10, 0,20, 0,50, 2 e 3 hanno il formato della perforazione di mm. 20 x 24, del disegno di mm. 17 x 21.

Sistema di riproduzione fotocalcografico.

Carta filigranata con corona.

Nel disegno delle marche campeggia l'effigie in chiaro di S. M. il Re Vittorio Emanuele III, racchiusa da un cerchio.

Una cornice geometrica racchiude tutto il disegno, formando due rettangoli, uno superiore e l'altro inferiore: su quello superiore vi è la dicitura « Marca da bollo » ed in quello inferiore il valore della marca scritto in lettere.

Le due scritte sono scure su fondo chiaro.

Due fasci littori sono disegnati con le scuri rivolte al centro ai due lati interni della cornice.

La tinta di fondo fra i fasci e la cornice circolare è di media tonalità.

Gommatura normale.

Perforatura normale, avente diciassette dentelli sul lato maggiore e quattordici sul lato minore.

Art. 3.

Per la riscossione della tassa di bollo sugli scambi commerciali di che alla legge 28 luglio 1930, n. 1011, sono istituite le seguenti nuove marche doppie da L. 0,10, 0,20, 0,30, 0,50, 0,60, 1, 1,20, 1,50, 2, 3, 20, 50, 100 e 150.

Art. 4.

I nuovi tipi di marche « scambi commerciali » da L. 0,10, 0,20, 0,30, 0,50, 0,60, 1, 1,20, 1,50, 2 e 3, sono del formato doppio ordinario, misurando alla perforazione esterna millimetri 24 x 40, mentre la parte incisa ha il formato di millimetri 21 x 37. Esse sono separate mediante perforatura a metà nel senso verticale.

Il disegno della cornice è ripetuto simmetricamente due volte con in alto la dicitura « Tassa scambi commerciali » ed in basso il valore.

In ogni metà della marca figurano due dischi:

il primo, a sinistra di chi guarda, reca il valore in cifre grandi;

il secondo, a destra, reca l'effigie di S. M. il Re.

Sotto la cornice e per tutta l'estensione della marca completa, ad eccezione dei dischi, figura una leggenda a mille nomi, recante la dicitura « Tassa scambi commerciali ».

Art. 5.

I nuovi tipi di marche « scambi commerciali » da L. 20, 50, 100 e 150 sono del formato doppio rettangolare, delle dimensioni di mm. 44 di altezza e di mm. 55 1/2 di larghezza.

In questo formato vi sono le due distinte marche le quali hanno rispettivamente le seguenti dimensioni: mm. 44 di altezza e mm. 27 di larghezza ciascuno. Inoltre uno spazio di mm. 1 $^{1}/_{2}$ divide le due marche.

Carta: la carta non è filigranata;

Stampa: la stampa è stata eseguita con sistema calcografico;

Perforatura: la perforatura segue tutti i lati della marca doppia e inoltre suddivide perpendicolarmente le due distinte marche.

Caratteristiche del disegno:

Una cornicetta ondulata racchiude un motivo a linea bianca che si svolge tutto attorno al formato delle due marche.

Una tabellina rettangolare delle dimensioni di millimetri 14 x 2 $^{1}/_{2}$, posta in alto al centro della marca, porta la leggenda in carattere stampatello « Tassa di bollo ». Sotto alla tabellina un nastro accartocciato semicircolare, delle dimensioni di mm. 21 x 3 $^{1}/_{2}$, porta la leggenda in carattere bastoncino « Scambi commerciali ».

Nel centro della marca un circolo del diametro di millimetri 20 $^{1}/_{2}$ racchiude una cornice a motivi geometrici. Entro questa cornice vi è un dischetto circolare del diametro di mm. 16. Tale dischetto ha caratteristiche che differenziano le due distinte marche formanti la marca doppia e cioè:

a) nella marca posta a sinistra di chi guarda su fondo a tratteggi finissimi orizzontali spicca il nuovo stemma dello Stato;

b) nella marca di destra di chi guarda, su fondo a tratteggi finissimi incrociati, spicca l'effigie di S. M. Vittorio Emanuele III, vista per tre quarti con lo sguardo rivolto a sinistra di chi guarda. È in uniforme militare con il Collare della Santissima Annunziata.

Su un altro nastro semicircolare accartocciato, delle dimensioni di mm. 21 x 4, posto sotto alla cornicetta circolare centrale, vi è la leggenda con il valore della marca in carattere bastoncino stampatello, contornato « lire 20, lire 100, lire 150 » rispettivamente.

Sotto a questo nastro vi è un rettangolino delle dimensioni di mm. 21 x 5 $^{1}/_{2}$, con tratteggi finissimi orizzontali su cui vi è stampata, con sistema tipografico, la numerazione doppia della marca.

Nello spazio che divide le due marche vi sono dei motivi formati da linee ondulate perpendicolari, racchiusi da un tratteggio orizzontale.

Art. 6.

La parte delle marche « scambi commerciali » contenente l'Effigie Sovrana dovrà essere apposta sul documento rilasciato all'acquirente od al debitore.

L'altra parte delle marche contenente il valore in cifre arabiche, dovrà essere apposta sul documento trattenuto dal venditore o dal creditore.

Art. 7.

Le marche da bollo a tassa fissa, vecchio tipo, da lire 0,05, 0,10, 0,20, 0,50, 2, 3 e quelle per la tassa « scambi commerciali » da lire 0,10, 0,20, 0,50, 1, 2, 50 e 100, portanti la leggenda « Tassa di bollo - Scambi commerciali » attualmente in vendita, continueranno ad usarsi fino ad esaurimento.

SPECCHIO N. 1

Marche da bollo a tassa fissa.

Valore delle marche		Sistema	Colori caratteristici
Centesimi	5	Fotocalcografico	bruno
»	10	id.	verde
»	20	id.	rosso
»	50	id.	bleu
Lire	2,00	id.	viola rossastro
»	3,00	id.	arancione

SPECCHIO N. 2

Marche per « Scambi commerciali ».

Valore delle marche		Sistema	Colori caratteristiche		
			Cornice	Valore ed Effigie	Fondine
Centesimi	10	fotocalcografico	bleu	bruno	bruno
»	20	id.	bruno scuro	azzurro	azzurro
»	30	id.	rosso	rosso	celeste
»	50	id.	viola	bruno	bruno
»	60	id.	viola	viola	rosa
Lire	1,00	id.	verde	grigio celeste	grigio celeste
»	1,20	id.	grigio scuro	grigio scuro	rosa
»	1,50	id.	verde	verde	rosa
»	2,00	id.	bruno	lilla	lilla
»	3,00	id.	bruno	bruno	celeste
»	20,00	calcografico	viola scuro	viola scuro	—
»	50,00	id.	bleu acciaio	bleu acciaio	—
»	100,00	id.	rosso carminio	rosso carminio	—
»	150,00	id.	verde americano	verde americano	—

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *maggio* 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 308, *foglio* 73. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 779.

REGIO DECRETO 23 aprile 1931, n. 491.

Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto delle piccole industrie e dell'artigianato per Trieste, l'Istria e il Carnaro, con sede in Trieste.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 21 giugno 1925, n. 1743, col quale l'Istituto per il promovimento delle piccole industrie nelle provincie di Trieste e dell'Istria, con sede in Trieste, fu riconosciuto come ente morale e ne fu approvato lo statuto organico;

Veduta la domanda con la quale il commissario governativo per l'amministrazione straordinaria dell'Istituto stesso, chiede che nello statuto attualmente in vigore siano introdotte alcune modificazioni ed aggiunte intese a migliorare il funzionamento dell'Ente, ad agevolare il conseguimento dei suoi fini e a rendere talune disposizioni statutarie più conformi all'attuale ordinamento corporativo dello Stato;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Istituto per il promovimento delle piccole industrie nelle provincie di Trieste e dell'Istria, con sede in Trieste, assume la denominazione di « Istituto delle piccole industrie e dell'artigianato per Trieste, l'Istria e il Carnaro ».

Art. 2.

Lo statuto approvato col Nostro decreto 21 giugno 1925, n. 1743, è abrogato e sostituito da quello annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 aprile 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *maggio* 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 308, *foglio* 65. — MANCINI.

Statuto dell'Istituto delle piccole industrie e dell'artigianato per Trieste, l'Istria ed il Carnaro.

NOME, SEDE E SCOPI DELL'ISTITUTO.

Art. 1.

In omaggio ai principî sanciti dalla Carta del Lavoro e con riferimento ai Regi decreti 14 dicembre 1919, n. 2549; 8 marzo 1923, n. 537, e 31 ottobre 1923, n. 2523; alla legge 3 aprile 1926, n. 563; ai Regi decreti 13 agosto 1926, n. 1490, e 21 aprile 1927, n. 689, e alla legge 29 marzo 1928, n. 631; l'Istituto delle piccole industrie e dell'artigianato per Trieste, l'Istria e il Carnaro, costituito in ente morale con Regio decreto 21 giugno 1925, n. 1743, esplica la propria attività in tutto il territorio delle provincie di Trieste, dell'Istria e del Carnaro.

Art. 2.

L'Istituto ha lo scopo di assistere nel campo tecnico, creditizio e commerciale le industrie minori e l'artigianato e di favorire — anche cooperando con gli Istituti a ciò espressamente costituiti — la diffusione dei moderni sistemi di lavoro, sia ai fini dell'incremento e dell'economicità della produzione, sia ai fini dell'elevazione culturale, sociale e tecnica delle classi produttive.

FINANZIAMENTO DELL'ISTITUTO.

Art. 3.

L'Istituto provvede alle spese annue di gestione, oltre che con i propri eventuali redditi, mediante contributi:

1° del Ministero dell'educazione nazionale, che provvede sugli stanziamenti del proprio bilancio con una somma annua corrispondente allo stipendio del direttore, nonchè all'ulteriore quota di L. 80.000 a mente dell'art. 45 della legge 31 ottobre 1923, n. 2523, e del R. decreto del 21 giugno 1925, n. 1743;

2° dei Comuni, delle Provincie e dei Consigli provinciali dell'economia della regione;

3° dell'Ente nazionale per le piccole industrie e l'artigianato, in relazione alle funzioni dall'Ente stesso affidate all'Istituto;

4° dell'Unione industriale fascista della Venezia Giulia;

5° della Federazione autonoma fascista delle Comunità artigiane;

6° di altri enti pubblici e privati.

È in facoltà, inoltre, dell'Istituto, di crearsi un fondo di gestione con importi conferiti, a fondo perduto, da enti pubblici e privati.

ORGANI DELL'ISTITUTO.

Consiglio di amministrazione.

Art. 4.

La gestione dell'Istituto è affidata a un Consiglio d'amministrazione che si compone:

a) di un delegato del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di due delegati della Confederazione generale fascista dell'industria italiana;

c) di due delegati della Federazione fascista autonoma delle Comunità artigiane d'Italia;

d) di un delegato dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie;

e) di un delegato per ciascuno degli enti pubblici, che contribuiscono con uno stanziamento continuativo alle spese di mantenimento dell'Istituto;

f) di un delegato per ciascuno degli enti non pubblici che contribuiscono con una quota continuativa di almeno 5000 lire annue alle spese dell'Istituto.

È in facoltà dei predetti enti di nominare anche un delegato sostituto.

Art. 5.

Il Consiglio d'amministrazione è investito del più ampio mandato per la gestione dell'Istituto. Esso provvede in particolare alla compilazione del bilancio preventivo e del bilancio consultivo, all'approvazione del programma annuale di attività dell'Istituto, alla nomina, alla revoca, ed al trattamento del personale, ad eccezione del direttore, alla cui nomina si provvede nel modo stabilito dall'art. 45 del R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, e prende tutte quelle iniziative che, a suo giudizio, possono, comunque, giovare al raggiungimento delle finalità dell'Istituto.

Il Consiglio dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Art. 6.

Il Consiglio d'amministrazione si raduna di regola due volte all'anno, ed in via straordinaria ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.

Le adunanze sono valide con l'intervento della maggioranza dei consiglieri.

Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. A parità di voti prevale il voto del presidente.

I consiglieri che per tre volte consecutive, senza giustificati motivi, mancassero alle sedute del Consiglio, s'intendono dimissionari.

Comitato di presidenza.

Art. 7.

Il Consiglio d'amministrazione costituisce dal proprio seno il Comitato di presidenza, che si compone:

1° del presidente;

2° di due vice-presidenti;

3° di due membri, scelti uno fra i due designati dalla Confederazione generale fascista dell'industria italiana, l'altro fra i due designati dalla Federazione autonoma fascista degli artigiani d'Italia;

4° di due membri scelti fra i delegati degli enti pubblici sovventori istriani e fiumani.

Art. 8.

Il Comitato di presidenza si raduna almeno una volta al mese ad invito del presidente e delibera su tutti gli affari di ordinaria amministrazione, che importino assunzione ed esecuzione di impegni ordinari dell'Istituto. Spetta ad esso in particolare l'esecuzione dei deliberati del Consiglio d'amministrazione, la preparazione del programma generale di attività dell'Istituto, l'istruttoria e la preparazione delle singole iniziative, la determinazione delle spese per il funzionamento dell'Istituto ed in genere l'esecuzione di ogni altro incarico demandatogli dal Consiglio d'amministrazione.

Presidenza.

Art. 9.

La nomina del presidente è di spettanza del prefetto, e i due vice-presidenti dell'Istituto vengono nominati nel proprio seno dal Consiglio d'amministrazione.

Al presidente, ed in sua assenza ai vice-presidenti, spetta la rappresentanza legale dell'Istituto. Essa potrà pure essere affidata, per singole questioni di particolare natura, ad un membro del Consiglio espressamente a ciò delegato.

Revisori.

Art. 10.

Il Consiglio d'amministrazione nomina due revisori (censori) dei conti su designazione dell'Unione industriale fascista della Venezia Giulia e della Federazione fascista autonoma delle Comunità artigiane d'Italia, segreteria di Trieste.

Direzione.

Art. 11.

Al direttore è affidata l'esecuzione delle iniziative dell'Istituto; esso è il capo degli uffici e del personale dell'Istituto.

Il direttore partecipa con voto consultivo alle riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato di presidenza.

Tutto il personale deve dedicare la sua opera a servizio esclusivo dell'Istituto, non può avere cariche elettive, ne altri uffici pubblici o privati. Solo in casi eccezionali potrà il Consiglio di amministrazione fare speciali concessioni con deliberazioni da comunicarsi per iscritto.

Uffici provinciali.

Art. 12.

In ogni Provincia a cui si estende l'attività dell'Istituto, esclusa quella di Trieste nel cui capoluogo l'Istituto ha la sua sede, saranno costituiti degli uffici esecutivi, provinciali, che avranno l'incarico:

a) di studiare i problemi interessanti la Provincia;

b) di predisporre il programma d'azione da svolgere nella Provincia per sottoporlo alla Presidenza dell'Istituto;

c) di vigilare sull'esecuzione del programma fissato.

Questi uffici saranno composti di un rappresentante del Consiglio d'amministrazione scelto fra i membri residenti nello stesso copoluogo di Provincia, di un rappresentante dell'Unione industriale fascista della Provincia, del segretario provinciale dell'Artigianato con la funzione di segretario dell'ufficio, e di un membro del Comitato di presidenza, che può delegare di volta in volta il direttore dell'Istituto.

La sede degli uffici esecutivi provinciali sarà di regola la segreteria provinciale dell'Artigianato.

BILANCI.

Art. 13.

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 31 marzo successivo il Consiglio d'amministrazione approverà, previa verifica dei revisori, il bilancio consuntivo.

Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Consiglio d'amministrazione deve approvare il bilancio preventivo e il programma dell'Istituto per l'esercizio successivo.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE.

Art. 14.

Il Ministero dell'educazione nazionale ha facoltà, quando lo reputi necessario, di provocare con decreto Reale lo scioglimento del Consiglio d'amministrazione e di provvedere alla nomina di un commissario con il compito di insediare entro tre mesi un nuovo Consiglio.

Art. 15.

L'Istituto cesserà di funzionare o per ordine del Ministero dell'educazione nazionale o per deliberato del Consiglio d'amministrazione, e spetterà a quest'ultimo decidere sull'uso dei patrimonio.

MODIFICAZIONI DELLO STATUTO.

Art. 16.

Eventuali modificazioni del presente statuto devono essere deliberate dai Consiglio d'amministrazione con la presenza di almeno due terzi dei consiglieri e la maggioranza di almeno tre quarti dei voti dei presenti. Esse saranno definitive dopo la pubblicazione del decreto di approvazione.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
GIULIANO.

Numero di pubblicazione **780.**

REGIO DECRETO 9 aprile 1931, n. **498.**

Assegni da corrispondersi al Regio consolato in Batavia ed ai Regi vice consolati in Adelaide e Karachi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Visto il Nostro decreto 7 gennaio 1923, n. 185;

Visto il Nostro decreto 15 settembre 1923, n. 2163;

Visto il Nostro decreto 11 marzo 1923, n. 970;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'assegno da corrispondere al titolare del Nostro consolato in Batavia è stabilito in L. 25.000 lorde annue e l'ammontare massimo da ammettere a rimborso per spese d'ufficio in L. 18.000 oro annue.

Art. 2.

L'assegno fissato pel titolare del Nostro vice consolato in Adelaide e l'ammontare massimo da ammettere a rimborso per le spese dell'ufficio stesso sono soppressi.

Art. 3.

L'assegno annuo per il titolare del Nostro vice consolato in Karachi è fissato in L. 13.000 e l'ammontare massimo da ammettere a rimborso per le spese d'ufficio in L. 10.000 oro.

Il presente decreto avrà effetto dalla sua data.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 aprile 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

GRANDI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 308, foglio 72. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1931.
Approvazione dell norme con i relativi programmi di esame per il passaggio degli ufficiali della Regia aeronautica della soppressa categoria radio-elettricisti a quella di radio-aerologisti.

IL MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto l'art. 2 del R. decreto 10 luglio 1930, n. 1186, contenente modifiche alla composizione dei ruoli specializzati della Regia aeronautica;

Decreta:

Sono approvate le annesse norme con i relativi programmi di esame per il passaggio degli ufficiali della soppressa categoria radio-elettricisti alla categoria radio-aerologisti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 6 aprile 1931 - Anno IX

Il Ministro: BALBO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1931 - Anno IX
Registro n. 8 Aeronautica, foglio n. 8. — CASATI.

Norme per il passaggio alla categoria radio-aerologisti degli ufficiali della soppressa categoria radio-elettricisti.

Art. 1.

Gli ufficiali che al 1° luglio 1929 facevano parte della categoria radio-elettricisti e che intendano di essere inscritti nella categoria radio-aerologisti istituita col Regio decreto 10 luglio 1930, n. 1186, dovranno farne regolare domanda al Ministero dell'aeronautica, Direzione generale del personale militare e delle scuole, entro *trenta giorni* dalla pubblicazione del decreto che approva le seguenti norme sul Giornale ufficiale della Regia aeronautica.

Identica domanda dovranno presentare gli ufficiali della categoria radio-elettricisti, ora soppressa, inscritti nella categoria predetta dopo il 1° luglio 1929, siccome provenienti dai marescialli della già categoria radio-elettricisti, vincitori del concorso indetto col decreto Ministeriale 7 ottobre 1928.

Art. 2.

Le domande dovranno essere presentate dagli interessati, entro il termine predetto, al proprio superiore diretto, il quale vi darà corso con tutta urgenza per via gerarchica allegandovi un rapporto informativo circa l'attitudine dell'ufficiale a disimpegnare i servizi attinenti alla categoria radio-aerologisti del ruolo specializzato dell'Arma aeronautica.

Le autorità gerarchiche, a loro volta, apporranno in calce al rapporto informativo il loro parere in merito.

Art. 3.

Gli ufficiali, di cui al precedente art. 1, che non intendessero concorrere all'inclusione nella categoria radio-aerologisti, dovranno egualmente presentare dichiarazione, in carta semplice, di opzione per la categoria elettricisti.

Non si terrà comunque conto delle domande per la inclusione nella categoria radio-aerologisti che fossero presentate posteriormente al termine perentorio stabilito dal precedente art. 1.

Art. 4.

Gli ufficiali che avranno fatto domanda di inclusione nella categoria radio-aerologisti saranno sottoposti — previo accertamento della loro idoneità fisica allo speciale servizio radio-aerologico — ad apposito esperimento teorico-pratico sui programmi di esame annessi alle presenti norme.

Tale esperimento avrà luogo in Roma in giorno che sarà successivamente stabilito davanti ad apposita Commissione da nominarsi dal Ministero dell'aeronautica.

Art. 5.

Coloro che non supereranno l'esperimento teorico-pratico per il passaggio alla categoria radio-aerologisti, saranno inclusi, unitamente a quelli che vi abbiano optato, nella categoria elettricisti, in conformità di quanto disposto dal 4° comma dell'art. 2 del R. decreto 10 luglio 1930, n. 1186.

Art. 6.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 3, 4 e 5, si applicano anche agli ufficiali in congedo già inscritti nella soppressa categoria radio-elettricisti.

Il termine utile per la presentazione delle domande di assegnazione alla categoria radio-aerologisti o delle dichiarazioni di opzione per la categoria elettricisti è fissato per gli ufficiali stessi a 120 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nel Giornale ufficiale della Regia aeronautica.

Art. 7.

Sono dispensati dal sostenere gli esami di cui agli annessi programmi gli ufficiali del ruolo specializzato dell'Arma aeronautica nominati sottotenenti nella soppressa categoria radio-elettricisti, con R. decreto 13 gennaio 1930, siccome provenienti dai marescialli della categoria radio-aerologisti, riusciti vincitori del concorso indetto col decreto Ministeriale 7 ottobre 1928.

Programmi di esame per gli ufficiali che dalla soppressa categoria radio-elettricisti intendano essere inscritti alla categoria radio-elettricisti.

A) — *Parte teorica*:

1° — RADIOTECNICA.

Generazione e propagazione delle oscillazioni elettromagnetiche smorzate.

Generazione delle oscillazioni elettromagnetiche persistenti e modulate.

Onde ultracorte — Particolarità sulla loro propagazione.

Generazione con alternatori ad alta frequenza.

Generazione a valvola.

Valvola termoionica. Tetrodi. Pentodi.

Apparati trasmittenti.

Rivelazione delle oscillazioni elettromagnetiche.

Apparati riceventi.

Radiogoniometria — Apparati radiogoniometrici — Impiego nella navigazione aerea — Aerei direttivi.

Radiofari.

Schermaggio elettrico dei motori a scoppio.

Norme generali sul servizio radio-telegrafico.

Convenzioni radio-telegrafiche internazionali — Regolamento sul servizio radio-telegrafico internazionale e sulle convenzioni Washington — Classificazione ed impiego delle trasmissioni radio-telegrafiche — Distribuzione ed impiego delle frequenze (lunghezza d'onda) e dei tipi di emissione — Servizio delle stazioni sperimentali e private — Chiamata generale a tutte le stazioni mobili — Disturbi — Stazioni fisse terrestri — Stazioni adibite a servizio speciale — Stazioni a bordo di navi — Stazioni a bordo di aeromobili — Stazioni per radiodiffusione — Servizi metereologici — Segnali orari — Avviso ai naviganti — Contabilità e servizio amministrativo prescritto per le stazioni radio-telegrafiche — Codice di servizio — Norme per il salvataggio delle navi e degli aeromobili sinistrati — Obblighi delle stazioni radio-telegrafiche che ricevono segnali di soccorso sull'onda di 600 metri emessi dalle navi o aeromobili — Disciplina del traffico radio-telegrafico di soccorso in genere — Disciplina del traffico radio-telegrafico in caso di aeromobile in pericolo — Delimitazione delle zone di soccorso — Disciplina ed organizzazione dei servizi di soccorso — Impiego delle stazioni radiogoniometriche nelle operazioni di soccorso — Obblighi specifici delle navi nazionali che ricevono il segnale di soccorso da aeromobili in pericolo.

2° — TELEGRAFIA ELETTRICA.

Teoria delle punte, scaricatori.
Descrizione dettagliata della pila italiana e della pila Callaud, preparazione, manutenzione.
Sistema Morse.
Descrizione schematica delle comunicazioni interne ed esterne di un tavolo Morse in un ufficio capolinea od ufficio intermedio, incluso su circuito a corrente intermittente od a corrente continua con trasmettitore ordinario o con tasto Forcieri.
Guasti principali e modo di riconoscerli.
Contatti — Disperdimenti di corrente — Isolamento.
Descrizione e funzionamento dell'apparato stampato Hughes.
Telescrivente Creed — Funzionamento — Impianti.

3° — TELEFONIA.

Apparecchi telefonici.
Organi degli apparecchi telefonici per uso domestico a batteria locale, a batteria centrale, portatili.

Apparecchi di protezione:

protettori: Post-Office, Bel, Siemens, Halsche, Inserzione dei protettori, montaggio e guasti.
Ricerca dei guasti negli apparati telefonici a batteria locale ed a batteria centrale.
Linee telefoniche:
Caratteristiche della trasmissione telefonica, linee in fili nudi, linee in cavi, reti rigide ed elastiche, radio-telefonia ad amplificazione.
Commutazione manuale: organi elementari — Sistemi a batteria locale — Sistemi a batteria centrale — Sistemi decentralizzati — Uffici centrali di commutazione — Servizio interurbano.
Commutazione automatica: Sistema Stowger — Siemens — Altri sistemi di commutazione automatica (Western, Ericcson) — Impianti delle centrali — Collegamento tra centrali automatiche e manuali.
Sistemi di comunicazioni collettive e simultanee — Montaggio di un apparecchio telefonico, posti telefonici derivati — Impianti domestici — Apparecchi intercomunicanti.

B) — *Parte pratica:*

1° — ALFABETO MORSE.

Lettura dei segnali Morse — Pratica della trasmissione e della ricezione dei segnali Morse — La manipolazione — Studio progressivo della trasmissione dei segnali Morse alle varie cadenze — Studio progressivo per la ricezione dei segnali Morse alle varie cadenze — Ricezione e trasmissione di brani scritti in lingua italiana — Ricezione e trasmissione di cifre — Ricezione e trasmissione di segnali convenzionali e brani in lingue estere alla velocità di 80 caratteri al minuto primo.

2° — PRATICA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI.

Scelta dei conduttori ed esecuzione pratica dei circuiti semplici e composti — Collegamento pratico dei conduttori (saldature) — Inserzione delle valvole termoioniche e loro calcolo — Impianti pratici di suonerie alimentate con pile e con corrente alternata — Impianti di lampade ad incandescenza — Inserzione pratica degli strumenti di misura nei circuiti e loro letture.

3° — PRATICA DELLE COSTRUZIONI RADIO-ELETTRICHE.

Costruzione di bobine d'induttanza di vari tipi — Costruzione di condensatori — Montaggio di un ricevitore a cristallo — Montaggio di ricevitori con amplificazione a bassa ed alta frequenza — Montaggio di trasmettitori di piccola potenza — Installazione e montaggio delle stazioni radio-telefoniche a bordo degli aeromobili.

4° — NORME DI COLLAUDO.

Collaudo, regolazione e controllo degli apparati radio-telegrafici e radio-telefonici installati a bordo di aeromobili — Verifiche e manutenzione — Ricerca e riparazione dei guasti negli apparecchi radiotelegrafici in uso presso la Regia aeronautica.

5° — INSTALLAZIONI DI BORDO.

Installazione delle stazioni radio-telegrafiche e radio-telefoniche a bordo degli aeromobili — Regolazione e verifica delle stesse — Norme generali per la manutenzione e riparazione dei guasti.

AEROLOGIA.

A) *Parte teorica:*

L'atmosfera e sua composizione:
Altezza e costituzione dell'atmosfera — Densità dell'aria — Cause delle variazioni di essa — Composizione dell'aria — Variazione della composizione con l'altezza.

L'atmosfera e la luce:
Rifrazione — Miraggio — Arcobaleno — Corone — Aureole.

L'atmosfera ed il calore solare:
Irraggiamento solare — Assorbimento — Temperatura dell'aria — Sua distribuzione orizzontale e verticale.

Divisione della terra in zone.

Strumenti metereologici:
Termometri, termografi — Indicatori termo-elettrici — Termometri a massima ed a minima — Barometri — Idrometri — Pluviometri — Psicrometri — Altimetri — Anemometri — Anemografi — Tarature e campionamento degli strumenti — Capannina meteorica.

Pressione atmosferica — Sua misurazione e valutazione.

Esplorazione dell'alta atmosfera:
Cervi volanti — Palloni sonda — Metodo del pallone pilota con uno o due Teodoliti.
Fluttuazione della pressione atmosferica — Cicloni — Anticicloni.
Nebulosità — Vari tipi di nubi — Loro costituzione e formazione — Cirri depressionari — Misura dell'altezza e delle velocità relative delle nubi — Nebbia — Condizioni di produzione.

Precipitazioni:
Pioggia, neve, grandine.

Fenomeni elettrici dell'atmosfera.
Il vento e le sue caratteristiche — Venti periodici.
Carte isobariche isallobariche, isotermiche ed isallotermiche.
Cenni sui vari metodi impiegati per la previsione del tempo.

B) *Parte pratica:*

Classificazione delle nubi e calcolo approssimativo dell'altezza — Classificazione del vento — Velocità e direzione — Regolazione e lettura dei vari strumenti — Messa in stazione del barometro — Lettura e riduzione della pressione atmosferica a zero gradi — Al livello del mare ed a 45° di latitudine.
Montaggio — Livellazione ed orientamento del teodolite — Preparazione lancio del pallone pilota — Costruzione del grafico e determinazione della direzione e velocità del vento alle diverse quote.
Costituzione, verifica e manutenzione di un teodolite.
Impianto di una capannina meteorica completa.
Uso del nefoscopio di Besson.
Impianto ed ispezione tecnica alle stazioni aerologiche.
Organizzazione e funzionamento del servizio radio-meteorico di aeronautica.
Ordinamento ed attribuzioni degli enti ministeriali e periferici che si occupano del servizio radio-meteorico di aeronautica.
Compilazione dei bollettini — Bollettini aerologici cifrati ed internazionali — Compilazione dei quaderni per il servizio statistico.

(3327)

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1931.

Revoca dell'autorizzazione concessa al Primo Sindacato agrario cooperativo di Milano per l'esercizio del credito agrario.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e modificato col R. decreto-legge 29 luglio 1928, n. 2085, convertito in legge con la legge 20 dicembre 1928, n. 3130;

Viste le norme regolamentari per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvate col decreto 23 gennaio 1928 del Ministro per l'economia nazionale, di concerto col Ministro per le finanze, e modificate col decreto Ministeriale 18 giugno 1928;

Ritenuto che con provvedimento del 12 giugno 1928, il Primo Sindacato agrario cooperativo di Milano venne autorizzato, dalla Sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle Provincie lombarde, a esercitare il credito agrario come suo ente intermediario;

Considerato che l'Ente predetto si è posto in liquidazione, ond'è che si ravvisa l'opportunità di revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito agrario come sopra concessa;

Decreta:

L'autorizzazione all'esercizio del credito agrario, accordata dalla Sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle Provincie lombarde al Primo Sindacato agrario cooperativo di Milano, è revocata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 maggio 1931 - Anno IX

Il Ministro: ACERBO.

(3330)

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1931.

Revoca dell'autorizzazione concessa al Consorzio agrario cooperativo di Bagnolo Mella per l'esercizio del credito agrario.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e modificato col R. decreto-legge 29 luglio 1928, n. 2085, convertito in legge con la legge 20 dicembre 1928, n. 3130;

Viste le norme regolamentari per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvate col decreto 23 gennaio 1928 del Ministro per l'economia nazionale, di concerto col Ministro per le finanze, e modificate col decreto Ministeriale 18 giugno 1928;

Ritenuto che con provvedimento del 6 giugno 1928, il Consorzio agrario cooperativo di Bagnolo Mella, venne autorizzato dalla Sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle Provincie lombarde, a esercitare il credito agrario come suo ente intermediario;

Considerato che l'Ente predetto si è posto in liquidazione, ond'è che si ravvisa l'opportunità di revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito agrario come sopra concessa;

Decreta:

L'autorizzazione all'esercizio del credito agrario, accordata dalla Sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle Provincie lombarde al Consorzio agrario cooperativo di Bagnolo Mella, è revocata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 maggio 1931 - Anno IX

Il Ministro: ACERBO.

(3331)

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1931.

Revoca dell'autorizzazione concessa al Consorzio agrario cooperativo di Mantova per l'esercizio del credito agrario.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e modificato col R. decreto-legge 29 luglio 1928, n. 2085, convertito in legge con la legge 20 dicembre 1928, n. 3130;

Viste le norme regolamentari per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvate col decreto 23 gennaio 1928 del Ministro per l'economia nazionale, di concerto col Ministro per le finanze, e modificate col decreto Ministeriale 18 giugno 1928;

Ritenuto che con provvedimento del 27 giugno 1928, il Consorzio agrario cooperativo di Mantova, venne autorizzato dalla Sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle Provincie lombarde, a esercitare il credito agrario come suo ente intermediario;

Considerato che l'Ente predetto si è posto in liquidazione, ond'è che si ravvisa l'opportunità di revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito agrario come sopra concessa;

Decreta:

L'autorizzazione all'esercizio del credito agrario, accordata dalla Sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle Provincie lombarde al Consorzio agrario cooperativo di Mantova, è revocata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 maggio 1931 - Anno IX

Il Ministro: ACERBO.

(3332)

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1931.

Riconoscimento del Fascio di Cherso (Pola) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Cherso (Pola) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;

Vista la legge anzidetta;

Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

È riconosciuta al Fascio di Cherso (Pola) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 aprile 1931 - Anno IX

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno: MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° maggio 1931 - Anno IX
Registro n. 3 Finanze, foglio n. 358.

(3324)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1931.
Riconoscimento del Fascio di Parenzo (Pola) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Parenzo (Pola) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

È riconosciuta al Fascio di Parenzo (Pola) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.
Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.
Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 aprile 1931 - Anno IX

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno: MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° maggio 1931 - Anno IX
Registro n. 3 Finanze, foglio n. 359.

(3325)

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1931.
Riconoscimento del Fascio di Cinigiano (Grosseto) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Cinigiano (Grosseto) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

È riconosciuta al Fascio di Cinigiano (Grosseto) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.
Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.
Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 aprile 1931 - Anno IX

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno: MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° maggio 1931 - Anno IX
Registro n. 3 Finanze, foglio n. 357.

(3326)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-33576.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Caterina Ljubich di Nicolò, nata a Spalato il 17 aprile 1886 e residente a Trieste, via Ruggero Manna n. 9, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Amati »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Caterina Ljubich è ridotto in « Amati ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 giugno 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2219)

N. 11419-33577.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Maria Ljubich di Nicolò, nata a Metcovich il 25 marzo 1884 e residen-

te a Trieste, via Ruggero Manna n. 9, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Lubini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Maria Ljubich è ridotto in « Lubini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 giugno 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2220)

N. 11419-33578.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Simeone Ljubich fu Nicolò, nato a Pola l'11 marzo 1888 e residente a Trieste, via Ruggero Manna n. 9, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Amati »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Simeone Ljubich è ridotto in « Amati ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 giugno 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2221)

N. 11419-33579.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata del sig. Edgardo Loeb di Gustavo, nato a Trieste il 21 agosto 1900 e residente a Trieste, viale XX Settembre n. 41, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Laudi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Edgardo Loeb è ridotto in « Laudi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 giugno 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2222)

N. 11419-33582.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Oscar Loeb di Gustavo, nato a Trieste il 21 luglio 1906 e residente a Trieste, viale XX Settembre n. 41, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Laudi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Oscar Loeb è ridotto in « Laudi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 giugno 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2223)

N. 11419-33581.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Gustavo Loeb fu Maurizio, nato a Trieste il 19 dicembre 1868 e residente a Trieste, viale XX Settembre n. 41, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Laudi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Gustavo Loeb è ridotto « Laudi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Santina Norio in Loeb fu Domenico, nata l'11 agosto 1869, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 giugno 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2224)

N. 11419-33580.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Ermanno Loeb di Gustavo, nato a Trieste il 23 maggio 1904 e residente a Trieste, viale XX Settembre n. 41, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Laudi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ermanno Loeb è ridotto in « Laudi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 giugno 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2225)

N. 11419-32045.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Plinio Lordschneider fu Eugenio, nato a Trieste il 4 ottobre 1906 e residente a Trieste, Rione del Re n. 325, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Larconelli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Plinio Lordschneider è ridotto in « Larconelli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Romeo fu Eugenio, nato il 26 novembre 1916, fratello.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 giugno 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2226)

N. 11419-30756.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Angela Burla fu Antonio ved. Maglizza, nata a Rovigno il 5 agosto 1866 e residente a Trieste, via Ruggero Manna n. 3, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Magrini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Angela Burla ved. Maglizza è ridotto in « Magrini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 giugno 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2227)

N. 11419-30757.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Oscar Maglizza fu Giovanni, nato a Pirano il 26 maggio 1904 e residente a Trieste, via Ruggero Manna n. 3, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Magrini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Oscar Maglizza è ridotto in « Magrini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 giugno 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2228)

N. 11419-32788.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Nella Maitzen di Carlo, nata a Trieste il 22 luglio 1903 e residente a Trieste, via Donato Bramante n. 7, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Mazzeni ».

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Nella Maitzen è ridotto in « Mazzeni ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 giugno 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2229)

N. 11419-32968.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Cesira Marchesich fu Giuseppe, nata a Momiano il 20 aprile 1897 e residente a Trieste, Chiadino in Monte n. 143, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Marchesi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Cesira Marchesich è ridotto in « Marchesi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Arrigo di Cesira, nato il 22 giugno 1921, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 giugno 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2230)

N. 11419-2875.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Armando Marcovitz fu Martino, nato a Trieste il 27 ottobre 1901 e residente a Trieste, viale XX Settembre n. 23, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Di Marco »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Armando Marcovitz è ridotto in « Di Marco ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 giugno 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2231)

N. 11419-2881.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Elisa Fadigatti fu Giovanni ved. Marcovitz, nata a Trieste il 4 giugno 1868 e residente a Trieste, via del Toro n. 12, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Di Marco »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Elisa Fadigatti ved. Marcovitz è ridotto in « Di Marco ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 giugno 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2232)

N. 11419-30125.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Germano Mrach fu Giovanni, nato a Dignano d'Istria il 30 dicembre 1894 e residente a Monfalcone, via G. Bonavia, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Marchi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Germano Mrach è ridotto in « Marchi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Lea Guillermin in Mrach di Luigi, nata il 27 febbraio 1899, moglie;
2. Giovanni di Germano, nato il 24 luglio 1927, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 giugno 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2233)

N. 11419-34266.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Fortunato Pausic di Maria, nato a Gorizia il 1° marzo 1911 e residente a Trieste, via Ferriera n. 28, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Pavisi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Fortunato Pausic è ridotto in « Pavisi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 giugno 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2234)

N. 11419-28889.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giacomo Pogatschnig fu Giovanni, nato a Monfalcone il 2 febbraio 1876 e residente a Monfalcone, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Pogacini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giacomo Pogatschnig è ridotto in « Pogacini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Beatrice Bobig in Pogatschnig fu Agostino, nata il 21 giugno 1881, moglie;
2. Lucia di Giacomo, nata il 13 dicembre 1908, figlia;
3. Luigia di Giacomo, nata il 15 novembre 1912, figlia;
4. Adelma di Giacomo, nata il 3 febbraio 1918, figlia;
5. Mario di Giacomo, nato il 9 giugno 1921, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 giugno 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2235)

N. 11419-2903.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Guido Rosich di Francesco, nato a Fiume il 6 febbraio 1896 e residente a Monfalcone, via IX Giugno, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Rossi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Guido Rosich è ridotto in « Rossi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Rosalia Rosich fu Vincenzo, nata il 7 ottobre 1900, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 giugno 1930 - Anno VIII

Il prefetto: Porro.

(2236)

N. 11419-31097.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Antonio Scoch di Giuseppe, nato a Monfalcone il 9 giugno 1900 e residente a Monfalcone, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Scocchi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna:

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Scoch è ridotto in «Scocchi».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Giovannina Spitz in Scoch di Giovanni, nata il 21 ottobre 1904, moglie;
2. Elvira di Antonio, nata l'11 febbraio 1924, figlia;
3. Livio di Antonio, nato il 23 giugno 1925, figlio;
4. Ferruccio di Antonio, nato il 27 dicembre 1928, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 giugno 1930 - Anno VIII

Il prefetto: Porro.

(2237)

N. 11419-31098.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Scoch fu Giov. Battista, nato a Monfalcone l'8 giugno 1872 e residente a Monfalcone, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Scocchi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Giuseppe Scoch è ridotto in « Scocchi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Maria Teresa Lui in Scoch fu Angelo, nata il 26 luglio 1876, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 giugno 1930 - Anno VIII

Il prefetto: Porro.

(2238)

N. 11419-32400.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Rinaldo Slavich di Antonio, nato a Pola il 2 maggio 1896 e residente a Monfalcone, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Salvi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Rinaldo Slavich è ridotto in « Salvi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Emma Polli in Slavich di Domenico, nata l'8 febbraio 1896, moglie;
2. Ovidio di Rinaldo, nato il 10 luglio 1922, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 giugno 1930 - Anno VIII

Il prefetto: Porro.

(2239)

N. 11419-90.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Leopolda Gerusina fu Leopoldo ved. Stein, nata a Trieste il 2 settembre 1884 e residente a Trieste, via Sporcavilla n. 2, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Dalsasso »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Leopolda Gerusina ved. Stein è ridotto in « Dalsasso ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Valeria fu Giovanni, nata il 6 maggio 1910, figlia;
2. Leopoldo fu Giovanni, nato il 22 aprile 1917, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 giugno 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2240)

N. 11419-11419.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Cristiano Svab di Cristiano, nato a Santa Croce il 6 ottobre 1889 e residente a Muggia, via Dante Alighieri n. 166, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, numero 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Sabelli ».

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Cristiano Svab è ridotto in « Sabelli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Micheli Giovanna in Svab di Antonio, nata il 31 gennaio 1898, moglie;
2. Nerina di Cristiano, nata l'8 novembre 1920, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 giugno 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2241)

N. 11419-1568.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Scheindel Carlotta Katz fu Moisè Bernardo, nata a Trieste il 12 marzo 1908 e residente a Trieste, via Cesare Battisti n. 29, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Sacerdoti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Scheindel Carlotta Katz è ridotto in « Sacerdoti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 giugno 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2201)

N. 11419-24352.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Narciso Kerstovich fu Giuseppe, nato a Fiume il 7 giugno 1905 e residente a Trieste, corso Vittorio Emanuele n. 29, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Della Croce »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Narciso Kerstovich è ridotto in « Della Croce ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 giugno 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2284)

N. 11419-2876.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Paolo Macorsich fu Agostino, nato a Trieste l'8 ottobre 1899 e residente a Trieste, via Pietà n. 31, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Macorsi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Paolo Macorsich è ridotto in « Macorsi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Maria Stipancich in Macorsich fu Giacomo, nata il 12 marzo 1902, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 giugno 1930 - Anno VIII

Il prefetto: Porro.

(2285)

N. 11419-33583.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Carlo Malaun di Ida, nato a Trieste il 6 ottobre 1904 e residente a Trieste, via Lavoratori n. 13, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Malandi »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Carlo Malaun è ridotto in « Malandi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Ersilia Marchesi in Malaun di Catullo, nata il 24 luglio 1905, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 giugno 1930 - Anno VIII

Il prefetto: Porro.

(2286)

N. 11419-28645.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata per il sig. Paolo Malensek fu Giovanni, nato a Trieste il 12 settembre 1911 e residente a Trieste, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Mallenzi »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza dell'interessato quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Paolo Malensek è ridotto in « Mallenzi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Roberto fu Giovanni, nato il 28 dicembre 1913, fratello.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al tutore dell'interessato sig. Attilio Fermeglia nei modi previsti ai nn. 2 e 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 giugno 1930 - Anno VIII

Il prefetto: Porro.

(2287)

N. 11419-33585.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Antonia Marevich di Matteo, nata a Pola il 26 settembre 1905 e residente a Trieste, via Madonna del Mare n. 3, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Marelli »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Antonia Marevich è ridotto in « Marelli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 giugno 1930 - Anno VIII

Il prefetto: Porro.

(2288)

N. 11419-33586.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Matteo Marevich fu Pasquale, nato a Pasicina il 10 febbraio 1860 e residente a Trieste, via Madonna del Mare n. 3, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926,

n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Marelli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Matteo Marevich fu Pasquale è ridotto in « Marelli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Elena Premuda in Marevich fu Giovanni, nata il 7 febbraio 1867, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 giugno 1930 - Anno VIII

Il prefetto: Porro.

(2289)

N. 11419-32049.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Egidio Marincich fu Giovanni, nato a Visinada l'8 luglio 1902 e residente a Trieste, via Guerrazzi n. 15, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Marini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Egidio Marincich è ridotto in « Marini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Beatrice Amadi in Marincich di Alberto, nata il 1° ottobre 1901, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 giugno 1930 - Anno VIII

Il prefetto: Porro.

(2290)

N. 11419-32047.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giorgio Massek di Marta, nato a Trieste il 14 settembre 1905 e residente a Trieste, via Conti n. 18, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Masetti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giorgio Massek è ridotto in « Masetti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato ai richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 giugno 1930 - Anno VIII

Il prefetto: Porro.

(2291)

N. 11419-32210.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Mesgec fu Giuseppe, nato a Trieste il 25 giugno 1908 e residente a Trieste, via Giuliani n. 29, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Mezzetti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Mesgec è ridotto in « Mezzetti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 giugno 1930 - Anno VIII

Il prefetto: Porro.

(2292)

N. 11419-948.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Antonio Metlika fu Antonio, nato a Trieste il 13 gennaio 1893 e residente a Trieste, via Francesco Crispi n. 34, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Metelli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa

entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Metlika è ridotto in « Metelli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 giugno 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2293)

N. 11419-949.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Maria Orsetti fu Clemente ved. Metlica, nata a Parenzo il 10 dicembre 1863 e residente a Trieste, via F. Crispi n. 34, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Metelli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Maria Orsetti ved. Metlica è ridotto in « Metelli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 giugno 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2296)

N. 11419-950.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Mario Metlica fu Antonio, nato a Trieste il 31 luglio 1903 e residente a Trieste, via F. Crispi n. 34, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Metelli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Mario Metlica è ridotto in « Metelli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 giugno 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2297)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio per la bonifica integrale dei terreni situati nei Colli di Tortoreto e S. Omero in provincia di Teramo.

Con decreto Reale n. 6176 del 9 aprile 1931, registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 1931, registro n. 12, foglio 379, è stato costituito il Consorzio per la bonifica integrale dei terreni situati nei Colli di Tortoreto e S. Omero (Teramo) ed è stata nominata la Deputazione provvisoria dell'Ente.

(3341)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 104.

Media dei cambi e delle rendite

del 15 maggio 1931 - Anno IX

Francia	74.75	Oro	368.54
Svizzera	368.14	Belgrado	33.64
Londra	92.888	Budapest (Pengo)	3.33
Olanda	7.677	Albania (Franco oro)	368.30
Spagna	192 —	Norvegia	5.112
Belgio	2.659	Russia (Cervonetz)	—
Berlino (Marco oro)	4.551	Svezia	5.122
Vienna (Schillinge)	2.686	Polonia (Sloty)	214 —
Praga	56.60	Danimarca	5.112
Romania	11.36	Rendita 3,50 %	70.925
Peso Argentino Oro	13.567	Rendita 3,50 % (1902)	60.50
Peso Argentino Carta	5.965	Rendita 3 % lordo	43.675
New York	19.10	Consolidato 5 %	82.625
Dollaro Canadese	19.08	Obblig. Venezie 3,50 %	78.975

CONCORSI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

Concorso per esami a 12 posti di alunno di ragioneria (gruppo B) nel personale degli Istituti di prevenzione e di pena.

IL GUARDASIGILLI,
MINISTRO PER LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI DI CULTO

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato;

Visto il regolamento per la carriera degli impiegati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena approvato con R. decreto 15 luglio 1909, n. 541;

Visto il R. decreto 3 luglio 1930, n. 1149, col quale fu autorizzata in deroga al divieto sancito dal R. decreto-legge 9 agosto 1929, n. 1457, l'assunzione di 12 alunni (gruppo *B*) nella carriera di ragioneria degli Istituti di prevenzione e di pena;

Visto il R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733, relativo al passaggio di categoria superiore ed alla sistemazione in ruolo del personale in servizio nell'Amministrazione;

Di concerto con il Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esami a 12 posti di alunno di ragioneria (gruppo *B*) nel personale degli Istituti di prevenzione e di pena.

Art. 2.

Sono ammessi al concorso:

a) gli impiegati appartenenti alla data del 18 dicembre 1930 ai ruoli di gruppo *C* delle Amministrazioni dello Stato, considerate nell'ordinamento gerarchico di cui al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, comprese quelle aventi ordinamento autonomo;

b) il personale che presti ininterrotto servizio almeno dal 31 dicembre 1928 presso le Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria, in qualità di avventizio, diurnista, giornaliero, cottimista od altra non di ruolo comunque denominata esclusa quella di salariato, e che eserciti alla data del 18 dicembre 1930 le funzioni proprie del gruppo e del ruolo per il quale il presente concorso è bandito.

Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio a causa di obblighi militari.

Art. 3.

I posti messi a concorso a mente dell'art. 1 del presente decreto sono conferiti:

1° sino al raggiungimento delle proporzioni stabilite dall'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, in rapporto al totale dei posti del ruolo, ai candidati indicati nel precedente articolo, che siano invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale;

2° in ragione di quattro quinti dei rimanenti, ai candidati che siano ex combattenti, compresi quelli che abbiano preso parte ai fatti d'arme nelle Colonie italiane o nelle località indicate dall'art. 15 del R. decreto 17 maggio 1923, n. 1284, oppure siano orfani o vedove non rimaritate o sorelle nubili di caduti in guerra o per la causa nazionale;

3° per l'altro quinto, unitamente a quelli di cui ai presenti numeri 1 e 2, che eventualmente restino disponibili, agli altri candidati.

Le nomine ai posti messi a concorso sono conferite nell'ordine di graduatoria, formata in base alle votazioni riportate e con l'osservanza del disposto dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e della legge 6 giugno 1929, n. 1024.

Art. 4.

Gli aspiranti al concorso debbono essere provvisti di diploma di licenza di istituto tecnico, o di liceo o delle Regie scuole superiori di commercio, e per essi si prescinde dai limiti massimi di età fissati dagli ordinamenti in vigore.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 5 e firmate dai candidati, dovranno essere presentate non più tardi del 20 agosto 1931 alle Regie procure generali dei distretti di Corte di appello in cui gli aspiranti hanno il loro domicilio o la loro abituale residenza e dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

a) copia autentica dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) attestato di buona condotta morale e politica, rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato medico comprovante che il candidato ha sana e robusta costituzione, è esente da difetti o imperfezioni fisiche ed è di statura non inferiore a m. 1,60. Gli invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

f) foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di inscrizione nelle liste di leva. I candidati ex combattenti od invalidi di guerra produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare con l'indicazione delle benemerenze di guerra;

g) diploma originale o certificato autentico rilasciato dalla competente autorità scolastica di licenza di Regia scuola superiore di commercio, di liceo o di istituto tecnico;

h) stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio;

i) tessera di iscrizione al Partito Nazionale Fascista per gli aspiranti che ne siano in possesso.

Gli orfani di guerra, i figli degli invalidi di guerra, i minorati per la causa nazionale, le vedove e le sorelle nubili dei caduti in guerra, o per la causa nazionale, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune del domicilio o della residenza.

I documenti richiesti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e legalizzati dalle competenti autorità.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *h*), non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo alla dipendenza delle Amministrazioni dello Stato dovranno unire a corredo della domanda soltanto i documenti di cui alle lettere *g*) ed *h*) e copia dello stato di servizio.

Il personale non di ruolo dovrà inoltre produrre un certificato rilasciato dal capo dell'ufficio presso cui dipende attestante il giorno dell'assunzione in servizio ai sensi dell'art. 2, lettera *b*) del presente bando, ed il gruppo di appartenenza.

Il concorrente dovrà fare dichiarazione esplicita di accettare in caso di nomina qualunque residenza.

Art. 6.

Gli esami scritti avranno luogo in Roma nei giorni 5, 6 e 7 ottobre 1931 e gli esami orali, ai quali saranno chiamati i concorrenti risultati idonei nelle prove scritte, nei giorni che saranno successivamente comunicati ai singoli interessati.

Art. 7.

Gli esami verteranno sulle seguenti materie:

1. Nozioni elementari di diritto costituzionale e amministrativo;
2. Nozioni elementari di economia politica e scienza delle finanze;
3. Ragioneria ed aritmetica applicata.

Le prove orali sulle materie delle prove scritte, sulla legislazione corporativa e sulle seguenti leggi speciali:

1. Legge e regolamento sulla contabilità generale dello Stato;
2. Legge e regolamento sulle attribuzioni del Consiglio di Stato;
3. Legge sull'ordinamento ed attribuzioni della Corte dei conti.

Art. 8.

I vincitori del concorso saranno nominati alunni di ragioneria negli Istituti di prevenzione e di pena (gruppo *B*) con l'esonero dal periodo di prova per coloro che si trovino nelle condizioni volute dall'art. 5 del R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733, e dell'art. 2 del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Art. 9.

I candidati che non sono provvisti di libretto ferroviario dovranno presentarsi agli esami forniti di foglio di identità personale.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, addì 13 aprile 1931 - Anno IX.

Il Ministro per le finanze: MOSCONI. *Il Ministro per la giustizia:* ROCCO.

(3344)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato G. C.